

Mod. UD.015-COM



**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 4444/2011

Roma, addì 05/12/2011

Risposta a nota del  
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero **4656/2011** emesso dalla SEZIONE **NORMATIVA** di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

**SEMPLIFICAZIONE DEI  
PROCEDIMENTI DI  
AUTORIZZAZIONE ALLA  
PRODUZIONE, IMMISSIONE IN  
COMMERCIO E VENDITA DI  
PRODOTTI FITOSANITARI E  
RELATIVI COADIUVANTI  
(MODIFICA DPR290/2001)**

Allegati N.  
.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI MINISTRO P.A. E  
INNOVAZIONE**  
(.....)

Il Segretario Generale

*Vito Perella*

ROMA

Numero 4444/2011 e data 05/12/2011

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Consiglio di Stato**

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 24 novembre 2011

**NUMERO AFFARE 04656/2011****OGGETTO:**

Presidenza del consiglio dei ministri, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Schema di regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (modifica d.P.R. n. 290/2001).

MR

**LA SEZIONE**

Vista la relazione prot. n. 577/11/UL/P-40.274 del 27/10/2011, con la quale il Presidenza del consiglio dei ministri, Ministro per la p.a. e l'innovazione, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Nicola Russo;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che con lo schema di d.P.R. in oggetto si intendono apportare alcune modifiche ed integrazioni al d.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 ("Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti"), resi necessarie sia al fine di semplificare ulteriormente le procedure tecnico-amministrative relative all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari, sia al fine di armonizzare e coordinare la normativa nazionale vigente con le successive disposizioni comunitarie di recente emanazione (c.d. pacchetto pesticidi) che, nel frattempo, hanno ampliato gli ambiti normativi demandati alla regolamentazione di livello comunitario.

L'esercizio del potere regolamentare in materia si fonda sull'art. 41 della legge 4 giugno 2010 n. 96 (legge comunitaria 2009), che così dispone:

*<<1. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i rapporti con le regioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della*

*M*

*Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, con le modalità e secondo i principi di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:*

*prevedere procedure semplificate per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio, in particolare in riferimento alle modalità di etichettatura dei prodotti fitosanitari;*

*rimodulare la trasmissione dei dati di vendita e di esportazione dei prodotti fitosanitari in via telematica o su supporto magnetico;*

*ridefinire la disciplina di autorizzazione alla immissione in commercio per particolari prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale;*

*ridefinire la disciplina in merito al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi registri dei trattamenti effettuati, di cui agli articoli 25, 26, 27 e 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica.*

*2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.*

*3. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente >>.*

Venendo allo specifico contenuto dello schema di provvedimento normativo in oggetto, che segue la tecnica novellistica, esso consiste in modifiche da apportare ai seguenti articoli del predetto d.P.R. n. 290 del 2001: art. 2, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14. art. 15. art. 16. art. 17, art. 30, art. 34, art. 36, art.

37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 42, art. 43, oltre che nell'inserimento dell'art. 9 bis.

Considerato:

La Sezione riconosce che la bozza di regolamento in esame tende a semplificare ulteriormente le procedure tecnico-amministrative relative all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e ad adeguarle alla nuova impostazione dettata, di recente, dalla Commissione Europea in tale ambito.

L'attuale assetto delle procedure interne in materia prevede, infatti, un numero di fasi per l'adozione dei provvedimenti finali e tempistiche che, anche alla luce delle modifiche introdotte con il Regolamento (CE) 1107/2009, non permetterebbero all'Italia di assicurare il rispetto delle nuove disposizioni comunitarie (c.d. pacchetto pesticidi), le quali hanno definito nuove procedure di valutazione e autorizzazione delle sostanze attive e dei relativi prodotti fitosanitari, prevedendo modalità semplificate e restrizione dei tempi per l'espletamento delle procedure medesime.

Osserva la Sezione che il regolamento proposto appare coerente con l'impianto della normativa primaria di riferimento, la quale, a livello nazionale, è costituita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, recentemente abrogata dal Regolamento CE 1107/2009), mentre, a livello comunitario, è costituita, oltre che dalla Direttiva 91/414/CEE già citata, dal Regolamento (CE) 396/2005, per i residui e dal

*MR*

Regolamento (CE) 1107/2009 sull'immissione in commercio di prodotti fitosanitari (che abroga la direttiva 91/414/CEE ed introduce nuove procedure di autorizzazione dei prodotti fitosanitari) entrato in vigore il 14 dicembre 2009 e che si applicherà a decorrere dal 14 giugno 2011. Pertanto, l'Amministrazione, nell'elaborare il presente testo di modifica, ha provveduto ad inserire i riferimenti al nuovo Regolamento (CE) 1107/2009, sostituendoli agli articoli della Direttiva 91/414/CEE, che, fatte salve le disposizioni transitorie, sarà abrogata a far data dall'applicazione del medesimo Regolamento.

L'intervento regolatorio appare altresì conforme ai segnalati obiettivi di ridurre il numero di passaggi per l'adozione dei provvedimenti finali tramite l'introduzione di modifiche delle procedure di valutazione, rispondendo così al principio generale di semplificazione amministrativa dettato dalla L. n. 59/1997, oltre che alle mutate esigenze dell'utenza e del mercato, alla luce delle modifiche introdotte con il Regolamento (CE) 1107/2009 cit.

L'intervento normativo proposto, infatti, provvede all'aggiornamento delle procedure di valutazione dei prodotti fitosanitari; in particolare, con riguardo ai punti a) ed e) della delega, le modifiche delle procedure introdotte consentiranno la notevole riduzione delle complesse fasi del procedimento amministrativo di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, garantendo uno snellimento della fase istruttoria, della fase relativa alla valutazione ed, infine, della fase propedeutica all'emissione del provvedimento finale da parte dell'Amministrazione alle imprese interessate.

*MR*

Alla luce di tutto ciò la Sezione condivide anche la scelta operata dall'Amministrazione, nell'ottica della futura attuazione delle norme comunitarie di natura regolamentare e di recepimento delle direttive comunitarie di recente emanazione, di aver proposto di inserire nel testo dell'emananda legge comunitaria del 2010 la previsione di una nuova delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo nel settore dei prodotti fitosanitari finalizzata a dar vita ad un testo armonizzato in materia, vale a dire ad uno strumento di coordinamento delle molteplici disposizioni esistenti, appartenenti sia all'ordinamento interno che a quello comunitario, che consenta al momento dell'entrata in vigore delle norme citate, di disporre di un quadro della normativa nazionale vigente in linea con quella comunitaria (prevedendo la contestuale abrogazione delle norme interne di recepimento ed attuazione delle disposizioni comunitarie in materia, ormai superate). Per tale motivo, nella predisposta bozza di modifica dell'attuale testo del d.P.R. n. 290/2001, l'Amministrazione ha ritenuto di dover apportare solo le modifiche strettamente necessarie e urgenti, rinviando gli interventi di più ampio respiro al decreto legislativo di coordinamento che si intende adottare, con il quale, appunto, si provvederà ad armonizzare l'intera materia anche per gli aspetti che rientrano nella competenza delle altre Amministrazioni coinvolte.

La Sezione, inoltre, considera assolta la prestazione del concerto, nella specie esternata tramite le lettere dei Capi Uffici legislativi delle Amministrazioni concertanti, in quanto esse, nell'esprimere l'assenso

all'ulteriore corso del procedimento, presuppongono la volontà del Ministro di riferimento, nel senso, cioè, che il Ministro non solo non trova obiezioni al contenuto del provvedimento, ma ne condivide anche sul piano politico l'iniziativa ed il contenuto.

Inoltre, anche la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le Regioni ha espresso parere favorevole, sia pure condizionato, sullo schema di regolamento in oggetto, nella seduta del 13 ottobre 2011.

Le modifiche previste, infine, non prevedono nessun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato, rientrando nella copertura finanziaria già attualmente assicurata per l'erogazione dei servizi previsti dal vigente d.P.R. n. 290/2001, la quale è garantita dal ricorso ad una tipologia di finanziamento fondata su un sistema di tariffe a totale carico degli operatori del settore, essendo, peraltro, determinazione già assunta dall'Amministrazione quella di provvedere alla revisione delle tariffe medesime (attualmente previste dal decreto ministeriale 9 luglio 1999) al fine di adeguarle all'ammontare medio di quelle in uso negli altri Stati Membri appartenenti alla stessa area di riferimento dell'Italia. *M*

Va, quindi, senz'altro espresso parere favorevole all'ulteriore corso dello schema di regolamento in esame, sia pure con le seguenti osservazioni, peraltro di carattere meramente formale.

All'art. 42, al comma 2 si consiglia di sostituire la frase "verrà revocata l'autorizzazione alla vendita di cui all'articolo 22", con il seguente periodo: "è sospesa l'autorizzazione alla vendita di cui all'articolo 22 per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di

reiterazione della violazione, tale autorizzazione è revocata”.

Sempre all'articolo 42, alla fine del comma 4 si consiglia di aggiungere la seguente frase: “Ai soggetti che non adempiono agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti previsti dal presente comma è sospesa l'autorizzazione alla vendita di cui all'articolo 22 per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione della violazione, tale autorizzazione è revocata”.


Infine, occorre aggiungere la clausola di inserzione: “Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare”.

P.Q.M.

esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.


L'ESTENSORE

Nicola Russo




IL PRESIDENTE

Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

PAOLA ROSSI





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti".

Rep. Atti n. 197/CSM del 13 ottobre 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 13 ottobre 2011:

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, recante "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 recante "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari";

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009) e, in particolare, l'articolo 41 recante "Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari";

VISTA la nota del 15 settembre 2011 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella riunione in data 8 settembre 2011;

VISTA la lettera in data 21 settembre 2011 con la quale lo schema di decreto di cui trattasi è stato diramato alle Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 3 ottobre 2011, le Regioni e Province autonome, dopo aver formulato ai rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate una serie di richieste di chiarimenti sui contenuti dello schema medesimo, hanno rappresentato la necessità di condurre al riguardo ulteriori approfondimenti;








CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
11/112/SR5/C7

*Consegna alla  
seduta del  
13 ottobre 2001*



**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA RECANTE "MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA 23 APRILE 2001, N. 290 RECANTE REGOLAMENTO DI  
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE ALLA  
PRODUZIONE, ALLA IMMISSIONE IN COMMERCIO E ALLA VENDITA DI  
PRODOTTI FITOSANITARI E RELATIVI COADIUVANTI"**

*Punto 5) O.d.g. - Conferenza Stato - Regioni*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle richieste emendative di seguito riportate:

TESTO DECRETO	EMENDAMENTI DELLE REGIONI
	<b>Emendamenti non ritenuti accoglibili</b>
<p><b>Art. 4</b> <b>(Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile del 2001, n. 290)</b></p> <p>1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:</p> <p><b>"Art. 9</b></p> <p><b>(Domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari)</b></p> <p>1. La domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario, redatta secondo la specifica modulistica elettronica predisposta per le differenti tipologie di istanza previste dal Regolamento (CE) n. 1107/2009 disponibili sul portale del Ministero della salute, è inoltrata alla Direzione Generale dal responsabile o a</p>	<p><b>Art. 4</b> <b>(Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile del 2001, n. 290)</b></p> <p>1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:</p> <p><b>"Art. 9</b></p> <p><b>(Domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari)</b></p> <p>1. La domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario, redatta secondo la specifica modulistica elettronica predisposta per le differenti tipologie di istanza previste dal Regolamento (CE) n. 1107/2009 disponibili sul portale del Ministero della salute, è inoltrata alla Direzione Generale dal responsabile o a nome del</p>

nome del responsabile della prima immissione in commercio, legalmente domiciliato nel territorio comunitario, unitamente a:

- omissis-

g) un facsimile in formato elettronico modificabile della bozza di etichetta contenente le informazioni che si intendono apporre sull'etichetta definitiva, conforme alle prescrizioni in materia di classificazione in base al Regolamento (CE) 1272/2008, e che deve riportare almeno:

- 1) la dose massima per ettaro in ciascuna applicazione;
- 2) il periodo tra l'ultima applicazione e il raccolto;
- 3) il numero massimo di applicazioni all'anno;
- 4) l'intervallo tra i trattamenti;
- 5) un'eventuale restrizione della distribuzione e dell'uso del prodotto fitosanitario, al fine di proteggere la salute dei distributori, degli utilizzatori, degli astanti, dei residenti, dei consumatori o dei lavoratori interessati o l'ambiente, tenendo conto dei requisiti imposti da altre disposizioni comunitarie; l'inclusione di tale restrizione è indicata sull'etichetta;
- 6) ~~ove ritenuto necessario~~ sulla base della valutazione del rischio per gli astanti, l'obbligo di informare, prima dell'uso del prodotto, i vicini che potrebbero essere esposti alla nebulizzazione dovuta alla deriva e che abbiano chiesto di essere informati;

- omissis-

**Art. 20**

**(Modifica all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290)**

**1. L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è sostituito dal seguente:**

**"Art. 42**

**(Dati di vendita e di utilizzazione)**

2. Ai soggetti di cui al comma 1 che non adempiono agli obblighi di invio dei dati di vendita verrà revocata l'autorizzazione alla vendita di cui all'articolo 22.

responsabile della prima immissione in commercio, legalmente domiciliato nel territorio comunitario, unitamente a:

- omissis-

g) un facsimile in formato elettronico modificabile della bozza di etichetta contenente le informazioni che si intendono apporre sull'etichetta definitiva, conforme alle prescrizioni in materia di classificazione in base al Regolamento (CE) 1272/2008, e che deve riportare almeno:

- 1) la dose massima per ettaro in ciascuna applicazione;
- 2) il periodo tra l'ultima applicazione e il raccolto;
- 3) il numero massimo di applicazioni all'anno;
- 4) l'intervallo tra i trattamenti;
- 5) un'eventuale restrizione della distribuzione e dell'uso del prodotto fitosanitario, al fine di proteggere la salute dei distributori, degli utilizzatori, degli astanti, dei residenti, dei consumatori o dei lavoratori interessati o l'ambiente, tenendo conto dei requisiti imposti da altre disposizioni comunitarie; l'inclusione di tale restrizione è indicata sull'etichetta;
- 6) **Cassare la seguente frase: "ove ritenuto necessario";**

**Art. 20**

**(Modifica all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290)**

**1. L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è sostituito dal seguente:**

**"Art. 42**

**(Dati di vendita e di utilizzazione)**

**Al comma 2 sostituire la frase "verrà revocata l'autorizzazione alla vendita di cui all'articolo 22." con il seguente periodo: "è applicata la sanzione prevista dall'articolo 17 della legge 283/1962 e in caso di recidiva è revocata l'autorizzazione alla vendita di cui all'articolo**

<p style="text-align: center;">- omissis-</p> <p>4. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione in azienda. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda (classificati molto tossici, tossici, nocivi irritanti non classificati) entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.</p> <p>Il registro dei trattamenti riporta:</p> <p>a) i dati anagrafici relativi all'azienda;</p> <p>b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari.</p> <p>c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.</p> <p style="text-align: center;">- omissis-</p>	<p>22.”</p> <p style="text-align: center;">- omissis-</p> <p>4. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione in azienda. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda (classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati) <i>entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.</i></p> <p>Il registro dei trattamenti riporta:</p> <p>a) i dati anagrafici relativi all'azienda;</p> <p>b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari.</p> <p>c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.</p> <p><i>Alla fine del comma 4 aggiungere la seguente frase: "Ai soggetti che non adempiono agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti previsti dal presente comma, si applica la sanzione prevista dall'art. 17 della Legge 283/1962".</i></p>
--	---

<b>Emendamenti ritenuti accoglibili</b>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b> <b>(Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile del 2001, n. 290)</b></p> <p>I. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;"><b>"Art. 9"</b></p> <p><b>(Domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari)</b></p> <p>1. La domanda di autorizzazione di un prodotto</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b> <b>(Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile del 2001, n. 290)</b></p> <p>I. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;"><b>"Art. 9"</b></p> <p><b>(Domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari)</b></p> <p>1. La domanda di autorizzazione di un prodotto</p>



fitosanitario, redatta secondo la specifica modulistica elettronica predisposta per le differenti tipologie di istanza previste dal Regolamento (CE) n. 1107/2009 disponibili sul portale del Ministero della salute, è inoltrata alla Direzione Generale dal responsabile o a nome del responsabile della prima immissione in commercio, legalmente domiciliato nel territorio comunitario, unitamente a:

- omissis-

g) un facsimile in formato elettronico modificabile della bozza di etichetta contenente le informazioni che si intendono apporre sull'etichetta definitiva, conforme alle prescrizioni in materia di classificazione in base al Regolamento (CE) 1272/2008, e che deve riportare almeno:

- 1) la dose massima per ettaro in ciascuna applicazione;
- 2) il periodo tra l'ultima applicazione e il raccolto;
- 3) il numero massimo di applicazioni all'anno;
- 4) l'intervallo tra i trattamenti;
- 5) un'eventuale restrizione della distribuzione e dell'uso del prodotto fitosanitario, al fine di proteggere la salute dei distributori, degli utilizzatori, degli astanti, dei residenti, dei consumatori o dei lavoratori interessati o l'ambiente, tenendo conto dei requisiti imposti da altre disposizioni comunitarie; l'inclusione di tale restrizione è indicata sull'etichetta;
- 6) ove ritenuto necessario sulla base della valutazione del rischio per gli astanti, l'obbligo di informare, prima dell'uso del prodotto, i vicini che potrebbero essere esposti alla nebulizzazione dovuta alla deriva e che abbiano chiesto di essere informati;
- 7) l'indicazione di categorie di utilizzatori, ad esempio «professionali» e «non professionali»;
- 8) l'intervallo di rientro;
- 9) le dimensioni e il materiale di imballaggio.

fitosanitario, redatta secondo la specifica modulistica elettronica predisposta per le differenti tipologie di istanza previste dal Regolamento (CE) n. 1107/2009 disponibili sul portale del Ministero della salute, è inoltrata alla Direzione Generale dal responsabile o a nome del responsabile della prima immissione in commercio, legalmente domiciliato nel territorio comunitario, unitamente a:

- omissis-

g) un facsimile in formato elettronico modificabile della bozza di etichetta contenente le informazioni che si intendono apporre sull'etichetta definitiva, conforme alle prescrizioni in materia di classificazione in base al Regolamento (CE) 1272/2008, e che deve riportare almeno:

- 1) la dose massima per ettaro in ciascuna applicazione;
- 2) il periodo tra l'ultima applicazione e il raccolto;
- 3) il numero massimo di applicazioni all'anno;
- 4) l'intervallo tra i trattamenti;
- 5) un'eventuale restrizione della distribuzione e dell'uso del prodotto fitosanitario, al fine di proteggere la salute dei distributori, degli utilizzatori, degli astanti, dei residenti, dei consumatori o dei lavoratori interessati o l'ambiente, tenendo conto dei requisiti imposti da altre disposizioni comunitarie; l'inclusione di tale restrizione è indicata sull'etichetta;
- 6) ove ritenuto necessario sulla base della valutazione del rischio per gli astanti, l'obbligo di informare, prima dell'uso del prodotto, i vicini che potrebbero essere esposti alla nebulizzazione dovuta alla deriva e che abbiano chiesto di essere informati;
- 7) l'indicazione di categorie di utilizzatori, ad esempio «professionali» e «non professionali»;
- 8) l'intervallo di rientro;
- 9) le dimensioni e il materiale di imballaggio.

**Al comma 1 dopo la lettera g) in fondo aggiungere i seguenti punti:**

*10) indicazioni relativamente all'utilizzo corretto secondo i principi in materia di gestione integrata delle specie nocive di cui all'art. 14 e all'allegato III della direttiva 2009/128/CE.*

*11) il periodo tra l'ultima applicazione del*

**Art. 7**

**(Modifiche all'articolo 12 del decreto del  
Presidente della Repubblica 23 aprile del  
2001, n. 290)**

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è sostituito dal seguente:

**"Art. 12**

**(Modifiche di autorizzazioni)**

**- omissis-**

7. Nel caso in cui la modifica dell'autorizzazione riguardi i casi di seguito indicati, il richiedente, decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, può, sotto la propria responsabilità, commercializzare il prodotto fitosanitario con l'etichetta conforme al facsimile presentato. La Direzione generale effettua tutte le verifiche amministrative del caso, e comunica, in ogni momento, al richiedente eventuali rilievi, fino alla data di pubblicazione del facsimile dell'etichetta presentato e provvede ad aggiornare la banca dati, indicando la data dell'apportata modifica:

- a) il trasferimento dell'attività produttiva del preparato in altro stabilimento autorizzato; le variazioni di peso o di volume delle confezioni, con l'esclusione delle taglie eccezionali, che siano ininfluenti sulla stabilità e sulle modalità di uso del preparato autorizzato. A tal fine sono considerate ininfluenti le variazioni di peso e di volume, anche successive, che, complessivamente, non comportino il superamento di un valore pari al cento per cento del peso o del volume massimo riportato nella etichetta autorizzata all'atto dell'immissione in commercio;
- c) i cambiamenti formali delle etichette;
- d) eliminazione dalle etichette di impieghi già autorizzati, per motivi esclusivamente commerciali;
- e) l'adeguamento delle etichette a prescrizioni di carattere generale in seguito all'aggiornamento al progresso tecnico scientifico delle norme comunitarie in materia di classificazione e di etichettatura;
- f) l'indicazione o la variazione del distributore".



	<p>Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:</p> <p>8) <i>“Qualsiasi modifica intervenuta ai sensi del presente articolo è comunicata dalla Direzione Generale al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ai fini dell’aggiornamento della banca dati di cui all’art. 40 comma 2”.</i></p>
<p align="center"><b>Art. 19</b> (Modifiche all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290)</p> <p><b>I. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è sostituito dal seguente:</b></p> <p align="center"><b>"Art. 40</b> <b>(Banca dati)</b> <b>- omissis-</b></p> <p>2. Le informazioni relative agli impieghi, le dosi di applicazione e le avversità combattute dai prodotti fitosanitari autorizzati sono raccolte nella banca dati esistente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le banche dati dei due dicasteri operano in stretta sinergia per un reciproco scambio di informazioni.</p>	<p align="center"><b>Art. 19</b> (Modifiche all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290)</p> <p><b>I. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è sostituito dal seguente:</b></p> <p align="center"><b>"Art. 40</b> <b>(Banca dati)</b> <b>- omissis-</b></p> <p>2. Le informazioni relative agli impieghi, le dosi di applicazione e le avversità combattute dai prodotti fitosanitari autorizzati sono raccolte nella banca dati esistente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le banche dati dei due dicasteri operano in stretta sinergia per un reciproco scambio di informazioni. <b>Al comma 2, alla fine dell'ultimo periodo aggiungere le seguenti parole: “che dovranno essere disponibili nel più breve tempo possibile”.</b></p>
<p align="center"><b>Art. 20</b> (Modifica all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290)</p> <p><b>I. L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è sostituito dal seguente:</b></p> <p align="center"><b>"Art. 42</b> <b>(Dati di vendita e di utilizzazione)</b> <b>- omissis-</b></p> <p>4. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione in azienda. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che</p>	<p align="center"><b>Art. 20</b> (Modifica all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290)</p> <p><b>I. L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è sostituito dal seguente:</b></p> <p align="center"><b>"Art. 42</b> <b>(Dati di vendita e di utilizzazione)</b></p> <p>4. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano <i>presso l'azienda</i> il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione in azienda. Per registro dei trattamenti si intende <i>un modulo aziendale</i></p>



riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda (classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati) entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Il registro dei trattamenti riporta:

- a) i dati anagrafici relativi all'azienda;
- b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari.
- c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

- omissis-

che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda (classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati) *"entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro 30 giorni dall'esecuzione del trattamento stesso"*.

Il registro dei trattamenti riporta:

- a) i dati anagrafici relativi all'azienda;
- b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari.
- c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

#### Emendamenti con riserva di accoglibilità

##### Art. 20

(Modifica all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290)

1. L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è sostituito dal seguente:

##### "Art. 42

(Dati di vendita e di utilizzazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, all'Autorità regionale competente ed al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), in via telematica o su supporto magnetico, la scheda informativa sui dati di vendita secondo modalità tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Detta scheda si riferisce alle vendite effettuate esclusivamente all'utilizzatore finale. I risultati dei dati elaborati dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) vengono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il mese di dicembre di ogni anno. L'Autorità regionale deve comunicare

##### Art. 20

(Modifica all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290)

1. L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è sostituito dal seguente:

##### "Art. 42

(Dati di vendita e di utilizzazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, *"in via telematica al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) o su supporto magnetico all'Autorità regionale competente"*, la scheda informativa sui dati di vendita secondo modalità tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Detta scheda si riferisce alle vendite effettuate esclusivamente all'utilizzatore finale. I risultati dei dati elaborati dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) vengono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il mese di dicembre di ogni anno. L'Autorità regionale deve comunicare inoltre al Ministero della salute



inoltre al Ministero della salute ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Servizio Informativo Agricolo Nazionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento, l'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita di prodotti fitosanitari ed aggiorna entro il mese di dicembre di ogni anno tale elenco, comunicandone le variazioni ai Ministeri anzidetti. Tale elenco deve essere fornito su supporto magnetico, secondo modalità tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e contenere le seguenti informazioni sui dichiaranti autorizzati: ragione sociale, codice fiscale e indirizzo.

-omissis-

ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Servizio Informativo Agricolo Nazionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento, l'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita di prodotti fitosanitari ed aggiorna entro il mese di dicembre di ogni anno tale elenco, comunicandone le variazioni ai Ministeri anzidetti. Tale elenco deve essere fornito su supporto magnetico, secondo modalità tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e contenere le seguenti informazioni sui dichiaranti autorizzati: ragione sociale, codice fiscale e indirizzo.

Roma, 13 ottobre 2011

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
 UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 RAPPORTI TRA LE REGIONI, LE PROVINCE E LE PROVINCE

PER COMA CONFORME ALL'OR.

Roma, 13 8 OTT. 2011

FOGLIO 10  
 IL FUNZIONARIO

